

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, DONAT CATTIN, ZANIBELLI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANNO, SINESIO, GITTI, GALLI, BIAGGI NULLO, CANESTRARI, CASATI

Presentata il 10 marzo 1962

Modifica della carriera delle guardie di sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto Superiore di sanità, ha inquadrato le guardie di sanità nelle carriere del personale ausiliario (quadro 4, tabella I). Lo svolgimento di carriera ivi previsto è il seguente:

Primo capo guardia di sanità . . .	Coefficiente	177
Capo guardia di sanità	»	173
Guardia di sanità	»	159

È, inoltre previsto nella carriera esecutiva del Ministero della sanità, un posto di « assistente alla vigilanza » (coefficiente 229), conferito mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, al quale sono ammessi a partecipare i capo-guardia e primo-capo-guardia di sanità che abbiano complessivamente compiuto 20 anni di effettivo servizio.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 750, all'articolo 2, richiede per l'accesso nel ruolo, oltre la licenza ele-

mentare, anche determinate abilitazioni di carattere tecnico (abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico, abilitazione alla guida di autoveicoli e di motoscafi, abilitazione a condurre caldaie a vapore, ecc.).

Dalla vigente legislazione in materia si desume che i soli compiti spettanti alle guardie di sanità sono quelli svolti nell'ambito della sanità Marittima. Nella pratica, però, tale personale svolge la propria opera presso gli Uffici dei medici e veterinari provinciali, gli Aereoporti, i valichi di confine, coadiuvando i Medici ed i veterinari provinciali nell'assolvimento dei loro compiti di istituto per quanto attiene alla tutela della salute pubblica.

Basti, a tal proposito, ricordare che oltre all'attuazione di particolari misure profilattiche presso le Stazioni sanitarie, marittime, aeree, e di confine, le guardie di sanità sono oggi adibite anche ai servizi di vigilanza sui prodotti farmaceutici, specie gli stupefacenti, ai servizi di polizia veterinaria, ecc.

Si impone, quindi un adeguato riconoscimento sul piano giuridico ed economico delle mansioni e delle attribuzioni di fatto attual-

mente affidate alla guardie di sanità, sia per soddisfare le legittime aspirazioni della categoria, sia per conferire maggior decoro a tale personale nell'espletamento dei compiti loro affidati

È stato, pertanto, predisposta l'unità proposta di legge, diretta a trasferire il ruolo delle guardie di sanità dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva del Ministero della sanità.

Il personale in servizio conserva, nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nel vecchio.

Per la progressione in carriera, si applicheranno le norme previste dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Per l'ammissione al grado iniziale, oltre i titoli tecnici già richiesti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 750 del 1959, è previsto il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

È poi prevista l'estensione dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, fino al 31 dicembre 1965, al personale delle guardie di sanità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo organico di cui al quadro 4, tabella 1, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera ausiliaria delle guardie di sanità è trasferito nel ruolo organico della carriera esecutiva delle guardie di sanità nella qualifica avente la medesima denominazione di quella attualmente rivestita.

Il personale di cui al precedente comma conserva a tutti gli effetti l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Per lo svolgimento della carriera, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relative alle carriere esecutive.

ART. 2.

Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo delle guardie di sanità è richiesto il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado ed il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria *B*, *C*, *D*, o *E* di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificati di servizio prestati in seguito a regolare concorso di sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso.

ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 1, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sarà applicato fino al 31 di cembre 1965 il beneficio previsto dal 1° comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

Tale beneficio non si applica per le promozioni al primo capo guardia di sanità; conferite a norma del successivo articolo 4.

ART. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo capo guardia sono ammessi a partecipare i capi guardia di sanità che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore dalla presente legge, rispettivamente 6 ed 8 anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1962-63 in lire 32.000.000, sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del fondo globale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ALLEGATO A

TABELLA

GUARDIE DI SANITÀ

	Numero dei posti
Coeff. 271 - Assistente alla vigilanza .	30
» 229 - Primo capo guardia di sanità	70
» 202 - Capo guardia di sanità .	180
» 180 - Guardia di sanità	
» 157 - Guardia di sanità ag- giunta	
	280